

**TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART 444 CPC**

L'avv. Concetta Di Bella, propone ricorso avverso

la delibera dell'8.1.2016 del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, comunicatale a mezzo pec in data 26.1.2016 [All. 1], premettendo quanto segue.

**IN DIRITTO**

Con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2/02/2013, è stata dettata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. L'art. 21, espressamente prevede che "l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense" (comma 8) e che quest'ultima, con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina i minimi contributivi dovuti "nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali" (comma 9).

Il comma 9 del richiamato articolo prevede l'obbligo per la Cassa di provvedere ad emanare un apposito regolamento attuativo entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In ottemperanza a quanto imposto ex lege, la Cassa Forense ha predisposto il Regolamento attuativo, entrato in vigore il 21.08.2014 a seguito dell'approvazione ministeriale pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20.08.2014.

L'art. 7 del Regolamento determina i contributi minimi soggettivo (comma 1 lett. a) e integrativo (comma 1 lett. b) dovuti per l'anno 2014.

Il comma 2 dispone che il contributo soggettivo minimo di cui al comma 1 lett. "a" è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla cassa, qualora l'iscrizione decorra dal compimento del 35° anno di età.

Il terzo comma dispone che “il contributo minimo integrativo di cui al primo comma lett. b non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per il primi cinque anni di iscrizione alla cassa in costanza idi iscrizione all’albo. Per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età”.

Però, ai sensi dell’art. 12 u.c. “nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un albo forense, ma non alla cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7 si applicano **senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti**”.

L’art. 9 del regolamento di attuazione attribuisce ulteriori agevolazioni per i percettori di redditi al di sotto dei parametri. Al primo comma dispone che “A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla **metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento**, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme...”. Conseguentemente ai sensi del 2° comma dell’art. 9 “Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1° avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa....”.

IN FATTO

La ricorrente è iscritta all’albo degli Avvocati di Messina dal 12.10.1991.

Nell'anno 1996 richiedeva l'iscrizione alla Cassa Forense che le veniva riconosciuta a far data dal 1.1.1996 sino al 16.3.2004, data a decorrere dalla quale la Cassa deliberava la sua cancellazione d'ufficio per mancato raggiungimento dei minimi reddituali con conseguente restituzione dei contributi versati.

L'Avv. Di Bella manteneva l'iscrizione all'Albo professionale e continuava ad esercitare l'attività professionale con discontinuità a cagione di gravi problemi familiari, non conseguendo i livelli reddituali che avrebbero comportato l'obbligatorietà di una nuova iscrizione alla Cassa.

In forza della legge 31 dicembre 2012, n. 247 la Giunta esecutiva della Cassa Forense nella seduta del 17.12.2014 [All. 2] deliberava l'iscrizione d'ufficio dell'avv. Di Bella a decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'art. 1 del reg. di attuazione dell'art 21, commi 8 e 9 l. 247/2012.

L'avv. Di Bella, essendo stata negli anni 2013, 2014 percettore di un reddito annuo inferiore ad € 10.300,00, con pec del 27.2.2015 [All. 3] **richiedeva l'applicazione dell'art. 9 del Regolamento di attuazione** e versava i contributi relativi all'anno 2015 con MAV del 2.3.2015 nella misura di € 833,50 (di cui contributo minimo soggettivo: € 702,50 (½ di € 1.405,00) e contributo di maternità : € 131,00).

Con comunicazione della Cassa inviata a mezzo pec in data 30.9.2015 [All. 4] veniva invitata a generare e stampare i bollettini di pagamento MAV per l'anno 2014 direttamente dal sito internet della Cassa Forense, ma dall'esame della propria posizione si avvedeva che non risultava contabilizzato il contributo versato relativo all'anno 2015 nella misura di € 833,50 mentre risultavano posti a suo carico per l'anno 2015 e per l'anno 2014 i contributi nella misura di € 3.651,00.

In data 26.10.2015 l'avv. Concetta Di Bella proponeva **reclamo avverso la mancata applicazione dell'art. 9 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012** [All. 5].

Tale reclamo veniva respinto con delibera dell'8.1.2016 del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, comunicata a mezzo pec in data 26.1.2016 [All. 6], avverso la quale si ricorre per i seguenti

#### MOTIVI

### **1) ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Avvocati con la delibera che si impugna ha ritenuto che la normativa agevolativa invocata non potesse essere applicata nel caso de quo poiché la professionista era stata già precedentemente iscritta nel periodo dal 1996 al 2004 e pertanto gli anni 2014 e 2015 non potevano essere considerati primi anni di iscrizione alla Cassa.

Argomenta la Cassa che la restituzione dei contributi avvenuta in conseguenza della cancellazione disposta a seguito della nota del 23.9.2003 [All. 7] con la quale venivano dichiarati non validi agli effetti dell'anzianità di iscrizione alla Cassa, non cancellerebbe il pregresso rapporto previdenziale-assistenziale goduto in passato dalla professionista.

L'assunto non è condivisibile in quanto la cancellazione dell'iscrizione con la restituzione totale dei contributi versati, comporta l'annullamento ex tunc della posizione contributiva dell'iscritto, senza incidere sul suo status professionale, derivante dall'iscrizione all'albo. In tal senso Cass. Sentenza n. 4092 del 2.3.2016 (che a sua volta richiama la propria sentenza n. 1305 del 2013).

Appare singolare che vengano considerati periodi utili per l'anzianità di iscrizione annualità per le quali non sia presente contribuzione e come tali non utili alla pensione. L'assunto della Cassa è in contrasto con il disposto dell'art. 3 del regolamento che collega, ovviamente, il computo delle annualità valide per l'anzianità di iscrizione alla Cassa al versamento dei contributi, e ancora più in contrasto con il disposto dell'art. 9 che addirittura consente la fruizione dei benefici in esso previsti anche a coloro i quali abbiano facoltativamente richiesto la retrodatazione dell'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento.

Deve pertanto ritenersi che non sussista alcun impedimento all'applicazione dell'art. 9 atteso che l'avv. Concetta Di Bella è stato iscritto alla cassa Forense dall'anno 1996 all'anno 2004 sino a quando, deliberata **la sua cancellazione dalla cassa** per l'insussistenza del requisito della continuità professionale, con nota del 2.1.2006 prot. 463 [All. 8] la Cassa ha **restituito** ai sensi dell'art. 22 della legge 576/80 **i contributi relativi a tutti gli anni di pregressa iscrizione e dichiarati inefficaci**, con bonifico di € 11.037,09.

Ritenuto, quindi, che **non sussiste alcun anno di iscrizione efficace** alla Cassa e quindi **nessuna anzianità**, non sussiste alcun impedimento all'applicazione dell'art. 9, **che non parla peraltro di prima iscrizione alla cassa**, ma di primi 8 anni di iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense nel respingere il reclamo è incorso in errore assumendo che " il fatto che la professionista abbia ottenuto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art 21 della legge 576/1980 non cancella il pregresso rapporto previdenziale e assistenziale di cui ha goduto in passa-

to la professionista, la quale ha, peraltro, percepito dall'Ente l'indennità di maternità per il parto avvenuto nel settembre 1996”.

I superiori assunti sono destituiti di fondamento.

Il pregresso rapporto previdenziale e assistenziale è venuto meno con la restituzione dei contributi versati, sicchè nessuna anzianità contributiva può essere riconosciuta in capo alla ricorrente.

Tant'è che l'avvocato che si è cancellato dalla Cassa o, come nel caso in esame, sia stato cancellato d'ufficio dalla Cassa e ha ottenuto il rimborso dei contributi versati può essere iscritto alla Cassa, ma ciò non comporta il ripristino del precedente periodo di anzianità di iscrizione.

Erroneamente pertanto nel prospetto ricavato dal sito della Cassa [All. 9] (relativo al calcolo simulato della pensione contributiva dell'Avv. Di Bella) sono indicati come contributi soggettivi pensionabili quei contributi relativi al periodo 1996-2004 oggetto di restituzione a seguito della cancellazione d'ufficio, che, non si comprende per quale principio vengono trascritti come “montante contributivo” come se fossero tutt'ora versati e non restituiti, per annualità che “improvvisamente” vengono dichiarate valide, e, guarda caso, proprio otto annualità.

Né osta a tale conclusione, relativa alla insussistenza di alcuna anzianità contributiva in capo alla ricorrente, la circostanza che ad essa sia stata erogata l'indennità di maternità che è una prestazione assistenziale e costituisce estrinsecazione della funzione solidaristica degli enti di previdenza. La cancellazione dalla Cassa di previdenza è avvenuta perché è stato accertato il venir meno del requisito della continuità professionale per il difetto dei requisiti fiscali stabiliti nella delibera del comitato dei delegati della Cassa Forense. **II**

**difetto del requisito della continuità professionale che ha determinato la cancellazione d'ufficio dalla Cassa Forense comporta l'inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto** (Cass. 18 luglio 2005 n. 15109).

Nella pronuncia citata la Suprema Corte ha espresso anche il seguente principio di diritto: “Qualora venga accertata la sussistenza di una condizione di incompatibilità con l'iscrizione alla cassa forense, l'iscritto ha diritto di ripetere dall'ente previdenziale tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l'assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, della prestazione di assistenza, giacché, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un'obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del "solvens" ad ottenere, a norma dell'art. 2033 c.c., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi "proiettati" verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l'effettiva fruizione di prestazioni sanitarie da parte di soggetto indebitamente assicurato, la proponibilità nei suoi confronti dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc”.

La ricorrente si trova pertanto nelle condizioni soggettive ed oggettive per fruire del versamento in misura ridotta del contributo minimo, con riconoscimento di un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità.

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, riservate più ampie ed ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

#### RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Messina - Sezione Lavoro affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare che l'Avv. Concetta Di Bella ha diritto di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio, sotto l'imperio della vigente normativa, in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del Regolamento di attuazione dell'art 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi a decorrere dall'anno 2014, di iscrizione d'ufficio alla Cassa.

2) In via istruttoria si richiede che venga inibito alla resistente di iscriverne a ruolo nei confronti dell'avv. Concetta Di Bella i contributi minimi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 nella misura erroneamente quantificata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che dovessero essere riconosciute non dovute.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile.

Si producono i seguenti documenti:

1) Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa con nota di invio;

2) PEC comunicazione iscrizione d'ufficio

3) Richiesta applicazione art. 9 con allegati Mod. 5 2014 e 2015

4) Comunicazione Cassa generazione MAV

5) Reclamo

6) Comunicazione delibera rigetto

7) Comunicazione Cassa 23/9/2003

8) Restituzione contributi

9) Visura posizione personale 2016

Messina, 5 marzo 2016